



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per i bilanci

2011/0269(COD)

22.10.2012

PARERE

della commissione per i bilanci

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 2014 - 2020
(COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))

Relatore per parere: Alda Sousa

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione relativa a un nuovo regolamento sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (in appresso FEG) per il periodo 2014-2020 prevede alcune modifiche molto positive rispetto al regolamento (CE) n. 1927/2006¹ attualmente in vigore, in particolare l'estensione del campo di applicazione per includere i lavoratori titolari di contratti a durata determinata e i lavoratori interinali che hanno perduto il lavoro, nonché i proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi. Tuttavia, la proposta rende anche più complicata la gestione del FEG e non è sufficiente per garantire l'efficacia e la stabilità del funzionamento del fondo. Il presente parere adotta un'impostazione basata su un buon rapporto costi-benefici e mira a migliorare la gestione del FEG in modo tale che le risorse finanziarie limitate dell'Unione europea siano utilizzate in modo più efficace e garantiscano un maggiore "valore aggiunto europeo". Gli emendamenti contenuti nel parere legislativo sono intesi in primo luogo a semplificare il FEG, in secondo luogo a rendere quest'ultimo uno strumento privilegiato dagli Stati membri, in terzo luogo a migliorare i risultati del reinserimento dei lavoratori che hanno perduto il lavoro e, in quarto luogo, a garantire la disponibilità di risorse sufficienti per finanziare le misure di formazione destinate ai lavoratori licenziati, tenendo conto delle conseguenze della perdurante crisi finanziaria e delle pressioni esercitate dalla globalizzazione.

Campo di applicazione

Il regolamento (CE) n. 1927/2006 è incentrato sui "lavoratori" quale categoria maggiormente colpita dalla globalizzazione, dalle grandi trasformazioni strutturali e dalle crisi imprevedute. La proposta della Commissione estende il campo di applicazione del FEG per includere non solo i lavoratori titolari di contratti a durata determinata e indeterminata, i lavoratori autonomi e i proprietari/dirigenti di piccole e medie imprese (a giusto titolo), ma anche gli agricoltori interessati da accordi commerciali internazionali. Dal punto di vista dell'incidenza sul bilancio, l'inclusione degli agricoltori dovrebbe trasformare il FEG da uno strumento di adeguamento settoriale in uno strumento di adeguamento agricolo, in quanto fino ai 5/6 dei finanziamenti totali saranno destinati all'agricoltura. Dalla motivazione della proposta risulta che il FEG continuerà a operare al di fuori del quadro finanziario pluriennale (QFP), con una dotazione massima di 3 miliardi di EUR (a prezzi 2011), di cui fino a 2,5 miliardi di EUR potranno essere destinati al sostegno all'agricoltura. L'ampliamento del campo di applicazione del regolamento per includere il settore agricolo complicherà la gestione del fondo (la DG AGRI sarà coinvolta accanto alla DG EMPL, nuovi atti delegati dovranno essere adottati per ciascun nuovo accordo commerciale internazionale, ecc.), trasferirà risorse destinate alle imprese all'adattamento degli agricoltori (che è l'obiettivo principale della PAC), modificherà l'obiettivo iniziale del FEG, che era quello di rispondere alle conseguenze imprevedibili della globalizzazione e alle crisi, per far fronte a circostanze altamente prevedibili (gli accordi commerciali internazionali nel settore dell'agricoltura hanno conseguenze prevedibili che non sono di per sé collegate agli effetti della globalizzazione).

Tasso di cofinanziamento dell'Unione

¹ GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

A norma della base giuridica in vigore, il FEG è attuato nel quadro della gestione concorrente e, conformemente al principio di addizionalità, sia l'Unione europea che gli Stati membri contribuiscono ciascuno per il 50% dell'importo necessario per il finanziamento del fondo. Nel 2009 è stata inclusa nel regolamento FEG una "deroga temporanea relativa alla crisi" che ha consentito agli Stati membri di aumentare la quota del cofinanziamento dell'Unione europea fino al 65% per le domande presentate entro il 31 dicembre 2011. A causa dell'impossibilità di raggiungere un consenso su un aumento permanente del cofinanziamento dell'Unione europea al 65%, viene proposta una "modulazione", secondo cui il cofinanziamento al 50% sarà la norma, ma è prevista la possibilità di aumentare tale tasso al 65% nel caso di domande presentate dagli Stati membri sul cui territorio almeno una regione di livello NUTS II è ammissibile a un finanziamento dei Fondi strutturali a titolo dell'obiettivo di convergenza (il PIL regionale è inferiore al 75% della media dell'Unione europea). Gli Stati membri, in particolare quelli più gravemente colpiti dalla crisi del debito, hanno ripetutamente chiesto in varie sedi un aumento permanente del tasso di cofinanziamento dell'Unione europea. In realtà, l'aumento del tasso di cofinanziamento dal 50% al 65% nel 2009 è stato il fattore decisivo che ha contribuito ad aumentare sensibilmente il numero delle domande d'intervento e a rendere i finanziamenti a titolo del FEG più interessanti per gli Stati membri rispetto al Fondo sociale europeo (FSE) e alle varie misure attive a favore del mercato del lavoro a livello nazionale.

Stati membri che si trovano in una situazione di grave instabilità finanziaria

Il regolamento (UE) n. 1311/2011 recante modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria prevede la possibilità di aumentare il cofinanziamento dell'Unione di dieci punti percentuali, al fine di facilitare la gestione dei fondi dell'Unione, di contribuire ad accelerare gli investimenti negli Stati membri, nonché di massimizzare e ottimizzare l'uso dei finanziamenti dell'Unione. Sebbene il regolamento riguardi principalmente il Fondo sociale europeo, il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo di coesione, il relatore ritiene che esso debba essere esteso per includere anche il FEG.

Parere del relatore

Il relatore si compiace del fatto che, in seguito alle ripetute richieste del Parlamento, per la prima volta il bilancio 2012 presenta stanziamenti di pagamento pari a 50 000 000 EUR alla linea di bilancio 04 05 01 relativa al FEG. Ricorda che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto, con propri obiettivi e scadenze, e che è pertanto giustificata un'apposita dotazione che eviterà di procedere, come in passato, a storni da altre linee, un'operazione che potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi politici del FEG.

Il relatore esprime rammarico per la decisione del Consiglio di bloccare la proroga della "deroga relativa alla crisi", che consente l'aumento del tasso di cofinanziamento da parte dell'Unione al 65% dei costi, per le domande presentate dopo il termine del 31 dicembre 2011, e chiede al Consiglio di reintrodurre tale misura senza indugio.

Il presente parere è incentrato sulle seguenti questioni:

- l'esclusione del settore agricolo dal campo di applicazione della proposta di regolamento, in quanto esso non corrisponde agli obiettivi del regolamento, e la soppressione della

- linea di bilancio proposta per la DG AGRI;
- l'aumento del tasso di cofinanziamento dell'Unione al 65% per tutti gli Stati membri, senza una modulazione e con un ulteriore aumento fino a un massimo del 10% per gli Stati membri che si trovano in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria, in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1311/2011;
- l'aumento della quota di prefinanziamento del contributo finanziario dell'Unione agli Stati membri dal 50% al 65%, a seguito dell'entrata in vigore di una decisione di concessione di un contributo finanziario dell'Unione;
- l'abbassamento della soglia per la ricevibilità della domanda da 500 a 200 esuberi;
- l'estensione fino a 2 anni (24 mesi) del periodo di monitoraggio ex-post per consentire una migliore valutazione complessiva dei progetti finanziati e una migliore valutazione del tasso di ricollocamento in particolare.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Nella sua risoluzione dell'8 giugno 2011 intitolata "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva"¹, il Parlamento europeo ribadisce che senza risorse supplementari sufficienti nel QFP post-2013, l'Unione non sarà in grado di realizzare le priorità politiche attuali, in particolare quelle legate alla strategia Europa 2020, e di adempiere ai nuovi compiti previsti dal trattato di Lisbona, né sarà in grado di rispondere a eventi imprevisti; rileva che, anche in presenza di un aumento minimo delle risorse del prossimo quadro finanziario pluriennale pari al 5% rispetto ai livelli del 2013, il contributo al conseguimento degli obiettivi e degli impegni concordati dell'Unione nonché al rispetto del

principio di solidarietà rimarrebbe limitato; esorta il Consiglio, qualora non condivida tale impostazione, a individuare con chiarezza quali delle sue priorità o progetti politici potrebbero essere abbandonati del tutto, malgrado garantiscano un valore aggiunto europeo.

¹ *Testi approvati, P7_TA(2011)0266.*

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 ter) Nella sua risoluzione dell'8 giugno 2011 intitolata "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva"¹, il Parlamento europeo ritiene che il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) sia riuscito a portare la solidarietà e il sostegno dell'Unione europea ai lavoratori in esubero a causa delle conseguenze negative della globalizzazione e della crisi economico-finanziaria mondiale e che, pertanto, esso meriti di essere mantenuto nel nuovo QFP. Il Parlamento europeo ritiene tuttavia che le procedure per l'attivazione del sostegno del FEG siano troppo macchinose e dispendiose in termini di tempo e chiede pertanto alla Commissione di proporre soluzioni atte a semplificare e ad abbreviare in futuro tali procedure.

¹ *Testi approvati, P7_TA(2011)0266.*

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Un bilancio per la strategia Europa 2020, la Commissione riconosce il ruolo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione che consente di agire con una certa flessibilità al fine di sostenere i lavoratori che perdono il lavoro aiutandoli a trovare un'altra occupazione quanto prima possibile. È opportuno che l'Unione, per la durata del quadro finanziario pluriennale dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, continui a dare un aiuto specifico e puntuale volto ad agevolare il reinserimento professionale dei lavoratori che hanno perduto il lavoro in settori, territori o mercati del lavoro che subiscono il trauma di una perturbazione economica grave. Considerata la sua finalità, consistente nel dare aiuto in situazioni di urgenza e in circostanze impreviste, **il FEG dovrebbe rimanere al di fuori del** quadro finanziario pluriennale.

Emendamento

(3) Nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Un bilancio per la strategia Europa 2020, la Commissione riconosce il ruolo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione che consente di agire con una certa flessibilità al fine di sostenere i lavoratori che perdono il lavoro aiutandoli a trovare un'altra occupazione quanto prima possibile. È opportuno che l'Unione, per la durata del quadro finanziario pluriennale dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, continui a dare un aiuto specifico e puntuale volto ad agevolare il reinserimento professionale dei lavoratori che hanno perduto il lavoro in settori, territori o mercati del lavoro che subiscono il trauma di una perturbazione economica grave. ***Tenuto conto dell'esperienza acquisita nel periodo 2007-2013, è tuttavia opportuno modificare in parte il campo di applicazione del FEG, nonché talune modalità di mobilitazione del Fondo.*** Considerata la sua finalità, consistente nel dare aiuto in situazioni di urgenza e in circostanze impreviste, ***la dotazione assegnata al FEG dovrebbe rimanere al di fuori e al di sopra dei massimali in impegni stabiliti per il*** quadro finanziario pluriennale ***2014-2020.***

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Nella sua risoluzione dell'8 giugno 2011 intitolata "Investire nel futuro: un

nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva"¹, il Parlamento europeo ritiene che sia di fondamentale importanza conservare strumenti speciali (strumento di flessibilità, Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, Fondo di solidarietà dell'Unione europea, riserva per aiuti d'emergenza) che possono essere mobilitati ad hoc, semplificandone ulteriormente l'impiego e fornendoli di dotazioni sufficienti, nonché creando eventualmente nuovi strumenti in futuro, e sottolinea che la mobilitazione di tali fonti supplementari di finanziamento deve rispettare il metodo dell'Unione.

¹ Testi approvati, P7_TA(2011)0266.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Conformemente alla Comunicazione "Un bilancio per la strategia Europa 2020", il campo di applicazione del FEG dovrebbe essere ampliato per facilitare l'adattamento degli agricoltori a una nuova situazione di mercato derivante dalla conclusione di accordi commerciali internazionali nel settore agricolo che comportano una modifica o un adeguamento significativo delle attività agricole degli agricoltori colpiti, aiutandoli a diventare strutturalmente più competitivi o di facilitare il loro passaggio ad attività non agricole.

soppresso

Motivazione

L'ampliamento del campo di applicazione del regolamento per includere il settore agricolo complicherà la gestione del FEG, trasferirà risorse destinate alle imprese all'adattamento degli agricoltori e modificherà l'obiettivo iniziale del FEG, che era quello di rispondere alle

conseguenze imprevedibili della globalizzazione e alle crisi, per far fronte a circostanze altamente prevedibili.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Al fine di preservare la dimensione europea del FEG, una domanda di aiuto dovrebbe essere inviata quando il numero di esuberi raggiunge una soglia minima. Nel caso di mercati del lavoro di dimensioni ridotte, come i piccoli Stati membri o le regioni periferiche, e in circostanze eccezionali, potranno essere presentate domande per un numero inferiore di esuberi. ***Per quanto riguarda gli agricoltori, i criteri necessari dovranno essere definiti dalla Commissione, tenuto conto delle conseguenze di ciascun accordo commerciale.***

Emendamento

(6) Al fine di preservare la dimensione europea del FEG, una domanda di aiuto dovrebbe essere inviata quando il numero di esuberi raggiunge una soglia minima. Nel caso di mercati del lavoro di dimensioni ridotte, come i piccoli Stati membri o le regioni periferiche, e in circostanze eccezionali, potranno essere presentate domande per un numero inferiore di esuberi.

Motivazione

L'ampliamento del campo di applicazione del regolamento per includere il settore agricolo complicherà la gestione del FEG, trasferirà risorse destinate alle imprese all'adattamento degli agricoltori e modificherà l'obiettivo iniziale del FEG, che era quello di rispondere alle conseguenze imprevedibili della globalizzazione e alle crisi, per far fronte a circostanze altamente prevedibili.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Al fine di ridurre il tempo necessario per la valutazione delle domande da parte della Commissione, è opportuno che gli Stati membri presentino le domande nella propria lingua e in una delle lingue di lavoro delle istituzioni

europee.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

(7) I lavoratori che perdono il lavoro dovrebbero avere un accesso eguale al FEG, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro o di rapporto di lavoro. Di conseguenza, è opportuno considerare i lavoratori titolari di contratti a durata determinata, i lavoratori interinali, i proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese, i lavoratori autonomi che **cessano** la loro attività, **nonché gli agricoltori che cambiano o adattano le loro attività a nuove condizioni di mercato in conseguenza di accordi commerciali**, come lavoratori che hanno perduto il loro lavoro ai fini del presente regolamento.

Emendamento

(7) I lavoratori che perdono il lavoro dovrebbero avere un accesso eguale al FEG, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro o di rapporto di lavoro. Di conseguenza, è opportuno considerare i lavoratori titolari di contratti a durata determinata, i lavoratori interinali, i proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese, i lavoratori autonomi che **sono costretti a cessare** la loro attività come lavoratori che hanno perduto il loro lavoro ai fini del presente regolamento.

Motivazione

L'ampliamento del campo di applicazione del regolamento per includere il settore agricolo complicherà la gestione del FEG, trasferirà risorse destinate alle imprese all'adattamento degli agricoltori e modificherà l'obiettivo iniziale del FEG, che era quello di rispondere alle conseguenze imprevedibili della globalizzazione e alle crisi, per far fronte a circostanze altamente prevedibili.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Per quanto riguarda gli agricoltori, il campo di applicazione del FEG dovrebbe comprendere i beneficiari colpiti dagli effetti di accordi bilaterali conclusi dall'Unione conformemente all'articolo XXIV del GATT o di accordi multilaterali

Emendamento

soppresso

conclusi nel quadro dell'organizzazione Mondiale del Commercio. Sono quindi coperti gli agricoltori che modificano le loro attività agricole precedenti o le adattano per un periodo che inizia alla data della firma di tali accordi e si conclude tre anni dopo la loro completa attuazione.

Motivazione

L'ampliamento del campo di applicazione del regolamento per includere il settore agricolo complicherà la gestione del FEG, trasferirà risorse destinate alle imprese all'adattamento degli agricoltori e modificherà l'obiettivo iniziale del FEG, che era quello di rispondere alle conseguenze imprevedibili della globalizzazione e alle crisi, per far fronte a circostanze altamente prevedibili.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) I contributi finanziari del FEG dovrebbero essere orientati in primo luogo verso misure attive a favore del mercato del lavoro volte a reintegrare rapidamente i lavoratori licenziati in un'attività lavorativa, nel loro settore di attività iniziale o al di fuori, **anche per il settore agricolo**. L'inclusione di indennità pecuniarie in un insieme coordinato di servizi personalizzati dovrebbe pertanto essere limitato.

Emendamento

(9) I contributi finanziari del FEG dovrebbero essere orientati in primo luogo verso misure attive a favore del mercato del lavoro volte a reintegrare rapidamente i lavoratori licenziati in un'attività lavorativa, nel loro settore di attività iniziale o al di fuori. L'inclusione di indennità pecuniarie in un insieme coordinato di servizi personalizzati dovrebbe pertanto essere limitato.

Motivazione

L'ampliamento del campo di applicazione del regolamento per includere il settore agricolo complicherà la gestione del FEG, trasferirà risorse destinate alle imprese all'adattamento degli agricoltori e modificherà l'obiettivo iniziale del FEG, che era quello di rispondere alle conseguenze imprevedibili della globalizzazione e alle crisi, per far fronte a circostanze altamente prevedibili.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione

(9) I contributi finanziari del FEG dovrebbero essere orientati in primo luogo verso misure attive a favore del mercato del lavoro volte a reintegrare rapidamente i lavoratori licenziati in un'attività lavorativa, nel loro settore di attività iniziale o al di fuori, **anche per il settore agricolo**. L'inclusione di indennità pecuniarie in un insieme coordinato di servizi personalizzati dovrebbe pertanto essere *limitato*.

Emendamento

(9) I contributi finanziari del FEG dovrebbero essere orientati in primo luogo verso misure attive a favore del mercato del lavoro **che agevolino l'occupazione a lungo termine**, volte a reintegrare rapidamente i lavoratori licenziati in un'attività lavorativa, nel loro settore di attività iniziale o al di fuori. L'inclusione di indennità pecuniarie in un insieme coordinato di servizi personalizzati dovrebbe pertanto essere *limitata, in aggiunta ad altre misure di competenza degli Stati membri o delle imprese in virtù delle legislazioni nazionali o dei contratti collettivi*.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Al momento di configurare l'insieme coordinato di misure attive del mercato del lavoro, è opportuno che gli Stati membri pongano l'accento su misure che favoriranno in modo significativo l'impiegabilità dei lavoratori licenziati. Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di ottenere un reintegro **nelle precedenti** o in nuove attività lavorative di almeno il 50% di lavoratori entro 12 mesi dalla data della domanda.

Emendamento

(10) Al momento di configurare l'insieme coordinato di misure attive del mercato del lavoro, è opportuno che gli Stati membri pongano l'accento su misure che favoriranno in modo significativo l'impiegabilità dei lavoratori licenziati. Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di ottenere un reintegro, **se possibile, in occupazioni a lungo termine e stabili** o in nuove attività lavorative di almeno il 50% di lavoratori entro 12 mesi dalla data della domanda.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Al fine di sostenere in modo efficace e rapido i lavoratori che hanno perduto il lavoro, gli Stati membri fanno del loro meglio per presentare domande complete. La fornitura di informazioni supplementari deve essere eccezionale e limitata nel tempo.

Emendamento

(11) Al fine di sostenere in modo efficace e rapido i lavoratori che hanno perduto il lavoro, gli Stati membri fanno del loro meglio per presentare domande complete. La fornitura di informazioni supplementari deve essere eccezionale e limitata nel tempo. ***Gli Stati membri e la Commissione sono invitati a cooperare strettamente al fine di rispettare i termini per la valutazione delle domande di mobilitazione di cui all'articolo 8.***

Emendamento 14

**Proposta di regolamento
Considerando 12**

Testo della Commissione

(12) In conformità con il principio di buona gestione finanziaria, i contributi finanziari del FEG non dovrebbero sostituire misure di aiuto disponibili per i lavoratori che hanno perduto il lavoro nel quadro dei fondi strutturali dell'Unione o di altre politiche o programmi dell'Unione.

Emendamento

(12) In conformità con il principio di buona gestione finanziaria, i contributi finanziari del FEG non dovrebbero sostituire ***o duplicare*** misure di aiuto disponibili per i lavoratori che hanno perduto il lavoro nel quadro dei fondi strutturali dell'Unione o di altre politiche o programmi dell'Unione. ***Il FEG dovrebbe apportare soltanto un aiuto limitato, una-tantum, mentre le altre politiche e gli altri programmi dell'Unione dovrebbero fornire un sostegno a lungo termine.***

Emendamento 15

**Proposta di regolamento
Considerando 14**

Testo della Commissione

(14) Affinché l'espressione della solidarietà dell'Unione verso i lavoratori non sia ostacolata dalla carenza di risorse di cofinanziamento degli Stati membri, è

Emendamento

(14) Affinché l'espressione della solidarietà dell'Unione verso i lavoratori non sia ostacolata dalla carenza di risorse di cofinanziamento degli Stati membri, è

opportuno **modulare** il tasso di cofinanziamento: **un contributo del 50 % al costo dell'insieme di servizi e della sua attuazione sarà la norma, con la possibilità di far passare questo tasso al 65 % nel caso di domande presentate dagli Stati membri sul territorio dei quali almeno una regione di livello NUTS II è ammissibile a un finanziamento dei Fondi strutturali a titolo dell'obiettivo di convergenza.**

opportuno **aumentare** il tasso di cofinanziamento al 65%.

Motivazione

Gli Stati membri, in particolare quelli gravemente colpiti dalla crisi del debito, hanno ripetutamente chiesto un aumento permanente del tasso di cofinanziamento dell'Unione europea. In realtà, l'aumento del tasso di cofinanziamento dal 50% al 65% nel 2009 è stato il fattore decisivo che ha contribuito ad aumentare sensibilmente il numero delle domande d'intervento e a rendere i finanziamenti a titolo del FEG più interessanti per gli Stati membri rispetto al Fondo sociale europeo (FSE) e alle varie misure attive a favore del mercato del lavoro a livello nazionale.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Per facilitare l'applicazione del presente regolamento, è opportuno che le spese siano ammissibili a partire dalla data alla quale uno Stato membro sostiene spese amministrative per l'attuazione del FEG, o a partire dalla data alla quale uno Stato membro comincia a fornire servizi personalizzati **ovvero, nel caso degli agricoltori, a partire dalla data di indicata nell'atto della Commissione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3.**

Emendamento

(15) Per facilitare l'applicazione del presente regolamento, è opportuno che le spese siano ammissibili a partire dalla data alla quale uno Stato membro sostiene spese amministrative per l'attuazione del FEG, o a partire dalla data alla quale uno Stato membro comincia a fornire servizi personalizzati.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Per rispondere ai bisogni che si manifestano nel corso degli ultimi mesi di ogni anno, è opportuno garantire che almeno un quarto dell'importo massimo annuale del FEG rimanga disponibile al 1° settembre. ***I contributi finanziari versati durante il resto dell'anno devono essere attribuiti tenendo conto del tetto globale fissato per l'aiuto agli agricoltori nel quadro finanziario pluriennale.***

Emendamento

(16) Per rispondere ai bisogni che si manifestano nel corso degli ultimi mesi di ogni anno, è opportuno garantire che almeno un quarto dell'importo massimo annuale del FEG rimanga disponibile al 1° settembre.

Emendamento 18

**Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) Per rispondere ai bisogni che si manifestano soprattutto nel corso dei primi mesi dell'anno, quando le possibilità di storni da altre linee di bilancio sono particolarmente difficili, occorre rendere disponibile, nel quadro della procedura annuale di bilancio, un importo adeguato per stanziamenti di pagamento nella linea di bilancio relativa al FEG.

Emendamento 19

**Proposta di regolamento
Considerando 18**

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Nell'interesse dei lavoratori che hanno perduto il lavoro, gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione che partecipano all'attuazione del FEG fanno del loro meglio per ridurre i tempi di trattamento e semplificare le procedure.

(18) Nell'interesse dei lavoratori che hanno perduto il lavoro, ***l'assistenza dovrebbe essere dinamica e messa a disposizione nel modo più rapido ed efficace possibile.*** Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione che partecipano all'attuazione del FEG fanno del loro meglio per ridurre i

tempi di trattamento e semplificare le procedure *onde garantire un'agevole e rapida adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG.*

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Al fine di consentire alla Commissione di effettuare un monitoraggio continuo dei risultati ottenuti in materia di aiuto da parte del FEG, gli Stati membri presentano relazioni intermedie e finali sull'attuazione del FEG.

Emendamento

(19) Al fine di consentire *al Parlamento europeo di esercitare il proprio controllo politico e* alla Commissione di effettuare un monitoraggio continuo dei risultati ottenuti in materia di aiuto da parte del FEG, gli Stati membri presentano relazioni intermedie e finali sull'attuazione del FEG *in modo tempestivo.*

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Considerando che gli obiettivi del presente regolamento non possono essere realizzati in modo sufficiente dagli Stati membri e pertanto, a causa della loro *portato* e dei loro effetti, possono essere meglio perseguiti a livello dell'Unione, l'Unione può adottare misure, conformemente al principio di sussidiarietà posto dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato da tale articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto è necessario per il perseguimento di questi obiettivi.

Emendamento

(21) Considerando che gli obiettivi del presente regolamento non possono essere realizzati in modo sufficiente dagli Stati membri e pertanto, a causa della loro *portata* e dei loro effetti, possono essere meglio perseguiti a livello dell'Unione, l'Unione può adottare misure, conformemente al principio di sussidiarietà posto dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato da tale articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto è necessario per il perseguimento di questi obiettivi *ed è pertanto opportuno includerlo nell'ambito della linea di bilancio corrispondente.*

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Il FEG si propone di contribuire alla crescita **economica e** all'occupazione nell'Unione per consentire a quest'ultima di testimoniare la sua solidarietà verso i lavoratori che hanno perduto il lavoro in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, **di accordi commerciali che colpiscono l'agricoltura** o di crisi impreviste, e di fornire loro un aiuto finanziario in grado di agevolare il loro rapido reinserimento **nel mercato del lavoro**, o che consenta loro di modificare o adattare le loro attività **agricole**.

Emendamento

Il FEG si propone di contribuire alla crescita e **allo sviluppo economici**, all'occupazione **e all'inclusione sociale** nell'Unione per consentire a quest'ultima di testimoniare la sua solidarietà verso i lavoratori che hanno perduto il lavoro **o le persone considerate tali a norma del presente regolamento** in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione o di crisi impreviste, e di fornire loro un aiuto finanziario in grado di agevolare il loro rapido reinserimento **in occupazioni stabili, sostenibili e di qualità**, o che consenta loro di modificare o adattare le loro attività.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Le azioni che beneficiano dei contributi finanziari del FEG in virtù dell'articolo 2, lettere a) e b), hanno lo scopo di garantire che almeno il 50% dei lavoratori che partecipano a tali azioni trovino un'occupazione stabile entro un anno a decorrere dalla data della domanda.

Emendamento

Le azioni che beneficiano dei contributi finanziari del FEG in virtù dell'articolo 2, lettere a) e b), hanno lo scopo di garantire che almeno il 50% dei lavoratori che partecipano a tali azioni trovino un'occupazione stabile **e a lungo termine** entro un anno a decorrere dalla data della domanda.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) dei lavoratori che cambiano le attività agricole precedentemente svolte o le adattano per un periodo che inizia dalla firma, da parte dell'Unione, di un accordo commerciale che contiene misure di liberalizzazione degli scambi per il settore agricolo interessato e si conclude tre anni dopo la completa attuazione di tali misure, nella misura in cui queste ultime comportano un sostanziale aumento delle importazioni nell'Unione europea di uno o più prodotti agricoli, accompagnata da una forte diminuzione dei relativi prezzi a livello dell'Unione o, eventualmente, a livello nazionale o regionale.

Emendamento

soppresso

Motivazione

L'ampliamento del campo di applicazione del regolamento per includere il settore agricolo complicherà la gestione del FEG, trasferirà risorse destinate alle imprese all'adattamento degli agricoltori e modificherà l'obiettivo iniziale del FEG, che era quello di rispondere alle conseguenze imprevedibili della globalizzazione e alle crisi, per far fronte a circostanze altamente prevedibili.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera d

Testo della Commissione

*d) i proprietari / dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi (**compresi gli agricoltori**) e tutti i membri del nucleo familiare che esercitano un'attività nell'azienda, a condizione, **se agricoltori**, che essi siano già stati impegnati **nella produzione colpita dall'accordo commerciale in questione prima dell'attuazione delle misure relative***

Emendamento

*d) i proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi e tutti i membri del nucleo familiare che esercitano un'attività nell'azienda, a condizione che essi siano già stati impegnati **nell'attività direttamente interessata dal deterioramento della situazione economica locale, regionale o nazionale.***

al settore specifico.

Motivazione

L'ampliamento del campo di applicazione del regolamento per includere il settore agricolo complicherà la gestione del FEG, trasferirà risorse destinate alle imprese all'adattamento degli agricoltori e modificherà l'obiettivo iniziale del FEG, che era quello di rispondere alle conseguenze imprevedibili della globalizzazione e alle crisi, per far fronte a circostanze altamente prevedibili.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Per quanto riguarda gli agricoltori, dopo la sigla di un accordo commerciale e quando la Commissione ritiene, sulla base delle informazioni, dei dati e della analisi di cui dispone, che le condizioni di un aiuto a titolo dell'articolo 2, lettera c), sono suscettibili di sussistere per un numero importante di agricoltori, essa adotta, conformemente all'articolo 24, atti delegati che designano i settori o prodotti ammissibili, definiscono le zone geografiche interessate, fissando ove opportuno un importo massimo per il potenziale aiuto a livello dell'Unione, fissando periodi di riferimento, condizioni di ammissibilità per gli agricoltori e date di ammissibilità per le spese, stabilendo termini per la presentazione delle domande e, se necessario, il contenuto di tali domande conformemente all'articolo 8, paragrafo 2.

soppresso

Motivazione

L'ampliamento del campo di applicazione del regolamento per includere il settore agricolo complicherà la gestione del FEG, trasferirà risorse destinate alle imprese all'adattamento degli agricoltori e modificherà l'obiettivo iniziale del FEG, che era quello di rispondere alle conseguenze imprevedibili della globalizzazione e alle crisi, per far fronte a circostanze altamente prevedibili.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi che cambiano attività ovvero, **nel caso degli agricoltori**, che adattano le loro attività precedenti, sono considerati, ai fini del presente regolamento, come lavoratori licenziati.

Emendamento

4. I proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi che cambiano attività ovvero che adattano le loro attività precedenti, sono considerati, ai fini del presente regolamento, come lavoratori licenziati.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 5 – lettera c

Testo della Commissione

c) Per i proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi (**compresi gli agricoltori**), l'esubero viene conteggiato a partire dalla data di cessazione delle attività causata da una delle condizioni di cui all'articolo 2 e determinata conformemente alle disposizioni legislative o amministrative nazionali, **ovvero a partire dalla data specificata dalla Commissione nell'atto delegato adottato conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.**

Emendamento

c) Per i proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi, l'esubero viene conteggiato a partire dalla data di cessazione delle attività causata da una delle condizioni di cui all'articolo 2 e determinata conformemente alle disposizioni legislative o amministrative nazionali.

Motivazione

L'ampliamento del campo di applicazione del regolamento per includere il settore agricolo complicherà la gestione del FEG, trasferirà risorse destinate alle imprese all'adattamento degli agricoltori e modificherà l'obiettivo iniziale del FEG, che era quello di rispondere alle conseguenze imprevedibili della globalizzazione e alle crisi, per far fronte a circostanze altamente prevedibili.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Lo Stato membro che presenta la domanda può offrire servizi personalizzati cofinanziati dal FEG ai lavoratori interessati, che possono comprendere:

a) tutti i lavoratori licenziati conformemente all'articolo 5, durante il periodo previsto all'articolo 4, paragrafi 1, 2 o 3,

b) i lavoratori licenziati prima o dopo il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera (a), o paragrafo 2, se una domanda presentata a titolo dell'articolo 4, paragrafo 2, non risponde ai criteri stabiliti dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera (a),

c) gli agricoltori che modificano o adattano le loro precedenti attività agricole in seguito alla sigla da parte dell'Unione di un accordo commerciale cui si fa riferimento in un atto delegato adottato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3.

Emendamento

Lo Stato membro che presenta la domanda può offrire servizi personalizzati cofinanziati dal FEG ai lavoratori interessati, che possono comprendere:

a) tutti i lavoratori licenziati conformemente all'articolo 5, durante il periodo previsto all'articolo 4, paragrafi 1 o 2,

b) i lavoratori licenziati prima o dopo il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera (a), o paragrafo 2, se una domanda presentata a titolo dell'articolo 4, paragrafo 2, non risponde ai criteri stabiliti dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera (a).

Motivazione

L'ampliamento del campo di applicazione del regolamento per includere il settore agricolo complicherà la gestione del FEG, trasferirà risorse destinate alle imprese all'adattamento degli agricoltori e modificherà l'obiettivo iniziale del FEG, che era quello di rispondere alle conseguenze imprevedibili della globalizzazione e alle crisi, per far fronte a circostanze altamente prevedibili.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

Può essere concesso un contributo finanziario a misure attive del mercato del

Emendamento

Può essere concesso un contributo finanziario a misure attive del mercato del

lavoro che si iscrivono in un insieme coordinato di servizi personalizzati volti a facilitare la reintegrazione nel mercato del lavoro dipendente o autonomo ovvero, **nel caso degli agricoltori**, il cambio o l'adeguamento delle attività precedentemente svolte, dei lavoratori interessati che hanno perduto il lavoro. L'insieme *coordinati* di servizi personalizzati può comprendere in particolare:

lavoro che si iscrivono in un insieme coordinato di servizi personalizzati volti a facilitare la reintegrazione nel mercato del lavoro dipendente o autonomo ovvero il cambio o l'adeguamento delle attività precedentemente svolte, dei lavoratori interessati che hanno perduto il lavoro. L'insieme *coordinato* di servizi personalizzati può comprendere in particolare:

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) misure speciali di durata limitata, come le indennità per la ricerca di un lavoro, le misure d'incentivazione alle assunzioni destinate ai datori di lavoro, le indennità di mobilità, le indennità di sussistenza o per le persone in formazione (comprese le indennità per i servizi di custodia **o i servizi di sostituzione nell'azienda agricola**), tutte misure limitate alla durata della ricerca attiva di un lavoro debitamente documentate, e attività di apprendimento permanente e di formazione,

Emendamento

b) misure speciali di durata limitata, come le indennità per la ricerca di un lavoro, le misure d'incentivazione alle assunzioni destinate ai datori di lavoro, le indennità di mobilità, le indennità di sussistenza o per le persone in formazione (comprese le indennità per i servizi di custodia), tutte misure limitate alla durata della ricerca attiva di un lavoro debitamente documentate, e attività di apprendimento permanente e di formazione,

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) indennità a termine per incentivare in particolare i lavoratori giovani ad acquisire un'istruzione superiore.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Il costo degli investimenti negli attivi materiali per le attività indipendenti e la creazione di imprese o per il cambio o adeguamento significativo di attività non può superare i 35 000 euro.

Emendamento

Il costo degli investimenti negli attivi materiali per le attività indipendenti e la creazione di imprese o per il cambio o adeguamento significativo di attività non può superare **in generale** i 35 000 euro.

Motivazione

En el caso que un productor agrario europeo de sectores ganaderos intensivos o de cultivos permanentes afectados que deba cambiar de actividad o adaptar sus actividades agrarias afectadas por la rúbrica, por parte de la Unión Europea, de tratados comerciales por los que se introducen medidas de liberalización comercial, el límite de 35.000 euros en el coste de la inversión en activos fijos para un empleo por cuenta propia o para crear una empresa, cambiar de actividad o adaptarse a otra nueva, no va a permitir en la mayoría de los casos auxiliar íntegramente el coste real de las inversiones en activos fijos para redimensionar su explotación agraria, cambiar de actividad o adaptar sus actividades agrarias.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Lo Stato membro presenta una domanda completa alla Commissione entro **12** settimane a decorrere dalla data alla quale sono soddisfatti **ovvero, ove applicabile, prima del termine stabilito dalla Commissione conformemente all'articolo 4, paragrafo 3**. In circostanze eccezionali debitamente giustificate, lo Stato membro può completare la sua domanda con informazioni supplementari entro **sei** mesi dalla data di presentazione della domanda, dopo di che la Commissione valuta la domanda sulla base delle informazioni disponibili. La Commissione conclude la valutazione entro un termine di **dodici** settimane a decorrere dalla data di ricevimento di una domanda completa

Emendamento

1. Lo Stato membro presenta una domanda completa **nella propria lingua e in una delle lingue di lavoro delle istituzioni europee** alla Commissione entro **10** settimane a decorrere dalla data alla quale sono soddisfatti. In circostanze eccezionali debitamente giustificate, lo Stato membro può completare la sua domanda con informazioni supplementari entro **quattro** mesi dalla data di presentazione della domanda, dopo di che la Commissione valuta la domanda sulla base delle informazioni disponibili. La Commissione conclude la valutazione entro un termine di **nove** settimane a decorrere dalla data di ricevimento di una domanda completa ovvero (in caso di domanda incompleta) di

ovvero (in caso di domanda incompleta) di **sei** mesi dalla data della domanda iniziale, a seconda di quale sia la data più prossima.

cinque mesi dalla data della domanda iniziale, a seconda di quale sia la data più prossima. **La Commissione europea e gli Stati membri si adoperano per osservare rigorosamente tali scadenze.**

Motivazione

L'ampliamento del campo di applicazione del regolamento per includere il settore agricolo complicherà la gestione del FEG, trasferirà risorse destinate alle imprese all'adattamento degli agricoltori e modificherà l'obiettivo iniziale del FEG, che era quello di rispondere alle conseguenze imprevedibili della globalizzazione e alle crisi, per far fronte a circostanze altamente prevedibili.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) un'analisi motivata del collegamento tra gli esuberi e le trasformazioni rilevanti nella struttura del commercio mondiale, o un grave deterioramento della situazione economica locale, regionale o nazionale in seguito ad una crisi inattesa, **o una nuova situazione del mercato nel settore agricolo dello Stato membro e derivante dagli effetti di un accordo commerciale siglato dall'Unione europea conformemente all'articolo XXIV del GATT o di un accordo multilaterale siglato nel quadro dell'organizzazione Mondiale del Commercio in conformità dell'articolo 2, lettera c).** Quest'analisi è basata su statistiche e altre informazioni, al livello più appropriato per dimostrare il rispetto dei criteri d'intervento stabiliti all'articolo 4;

Emendamento

a) un'analisi motivata del collegamento tra gli esuberi e le trasformazioni rilevanti nella struttura del commercio mondiale, o un grave deterioramento della situazione economica locale, regionale o nazionale in seguito ad una crisi inattesa. Quest'analisi è basata su statistiche e altre informazioni, al livello più appropriato per dimostrare il rispetto dei criteri d'intervento stabiliti all'articolo 4;

Motivazione

L'ampliamento del campo di applicazione del regolamento per includere il settore agricolo complicherà la gestione del FEG, trasferirà risorse destinate alle imprese all'adattamento degli agricoltori e modificherà l'obiettivo iniziale del FEG, che era quello di rispondere alle conseguenze imprevedibili della globalizzazione e alle crisi, per far fronte a circostanze

altamente prevedibili.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

j) eventualmente, qualunque altro requisito previsto nell'atto delegato adottato conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.

soppresso

Motivazione

L'ampliamento del campo di applicazione del regolamento per includere il settore agricolo complicherà la gestione del FEG, trasferirà risorse destinate alle imprese all'adattamento degli agricoltori e modificherà l'obiettivo iniziale del FEG, che era quello di rispondere alle conseguenze imprevedibili della globalizzazione e alle crisi, per far fronte a circostanze altamente prevedibili.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il contributo finanziario sarà limitato al minimo necessario per garantire solidarietà e sostegno ai lavoratori individuali licenziati. Le attività sostenute dal FEG sono conformi al diritto dell'Unione nonché alle legislazioni nazionali, in particolare alle norme in materia di aiuti di Stato.

2. Il contributo finanziario sarà limitato al minimo necessario per garantire solidarietà e sostegno ***temporaneo, una-tantum*** ai lavoratori individuali licenziati. Le attività sostenute dal FEG sono conformi al diritto dell'Unione nonché alle legislazioni nazionali, in particolare alle norme in materia di aiuti di Stato.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Lo Stato membro che ha presentato la domanda garantisce che le azioni specifiche che ricevono un contributo finanziario non ricevano anche un aiuto da altri strumenti finanziari dell'Unione.

Emendamento

4. Lo Stato membro che ha presentato la domanda garantisce che le azioni specifiche che ricevono un contributo finanziario non ricevano anche un aiuto da altri strumenti finanziari dell'Unione, ***evitando in tal modo di compromettere i programmi a più lungo termine, quali i Fondi strutturali e in particolare il Fondo sociale europeo (FSE).***

Emendamento 39

**Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Su iniziativa della Commissione, ed entro i limiti di un massimale dello 0,5% dell'importo annuo massimo del FEG, il FEG può essere utilizzato per finanziare attività di preparazione, di sorveglianza, di raccolta di dati e di creazione di una base di conoscenze pertinente per l'attuazione del FEG. Può inoltre essere utilizzato per finanziare il sostegno amministrativo e tecnico nonché l'audit, il controllo e la valutazione necessaria all'applicazione del presente regolamento.

Emendamento

1. Su iniziativa della Commissione, ed entro i limiti di un massimale dello 0,5% dell'importo annuo massimo del FEG, il FEG può essere utilizzato per finanziare attività di preparazione, di sorveglianza, di raccolta di dati e di creazione di una base di conoscenze pertinente per l'attuazione del FEG, ***come pure la diffusione delle migliori pratiche fra gli Stati membri.*** Può inoltre essere utilizzato per finanziare il sostegno amministrativo e tecnico nonché l'audit, il controllo e la valutazione necessaria all'applicazione del presente regolamento.

Emendamento 40

**Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. L'assistenza tecnica della Commissione comprende la fornitura di informazioni e di orientamenti agli Stati membri per l'utilizzazione, il monitoraggio e la

Emendamento

4. L'assistenza tecnica della Commissione comprende la fornitura di informazioni e di orientamenti agli Stati membri per l'utilizzazione, il monitoraggio e la

valutazione del FEG. La Commissione *può* anche fornire informazioni sull'utilizzazione del FEG alle parti sociali europee e nazionali.

valutazione del FEG. La Commissione *deve* anche fornire informazioni sull'utilizzazione del FEG alle parti sociali europee e nazionali.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Lo Stato membro che presenta la domanda realizza una campagna d'informazione e di pubblicità concernente le azioni finanziate. Tale campagna è destinata ai lavoratori interessati, alle autorità locali e regionali, alle parti sociali, ai mezzi di comunicazione e al pubblico generale. La campagna valorizza il ruolo dell'Unione e garantisce la visibilità del contributo del FEG.

Emendamento

1. Lo Stato membro che presenta la domanda realizza *tempestivamente* una campagna d'informazione e di pubblicità concernente le azioni finanziate. Tale campagna è destinata ai lavoratori interessati, alle autorità locali e regionali, alle parti sociali, ai mezzi di comunicazione e al pubblico generale. La campagna valorizza il ruolo dell'Unione e garantisce la visibilità del contributo del FEG, *mostrando in tal modo il valore aggiunto dell'Unione e contribuendo alle attività della Commissione in materia di raccolta di dati allo scopo di accrescere la trasparenza di bilancio.*

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione *crea un* sito Internet, disponibile in tutte le lingue dell'Unione, per fornire informazioni *sul* FEG, orientamenti per la presentazione delle domande e informazioni sulle domande accettate e respinte, sottolineando il ruolo dell'autorità di bilancio.

Emendamento

2. La Commissione *aggiorna il* sito Internet *dedicato*, disponibile in tutte le lingue dell'Unione, *in modo che sia di facile consultazione*, per fornire informazioni *aggiornate e dati relativi all'attuazione del FEG a partire dalla sua creazione*, orientamenti per la presentazione delle domande e informazioni sulle domande accettate e respinte, sottolineando il ruolo dell'autorità

di bilancio.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Sulla base della valutazione effettuata conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e tenuto conto in particolare del numero di lavoratori interessati, delle azioni proposte e dei costi previsti, la Commissione valuta e propone quanto più rapidamente possibile l'importo di un contributo finanziario che è possibile concedere, eventualmente, nei limiti delle risorse disponibili. Questo importo non può superare il **50%** del totale dei costi previsti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera (e), **o il 65% di tali costi nel caso di domande presentate dagli Stati membri sul territorio dei quali almeno una regione di livello NUTS II è ammissibile a un finanziamento dei Fondi strutturali a titolo dell'obiettivo di convergenza. Nel valutare tali casi, la Commissione decide se il cofinanziamento del 65 % è giustificato.**

Emendamento

1. Sulla base della valutazione effettuata conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e tenuto conto in particolare del numero di lavoratori interessati, delle azioni proposte e dei costi previsti, la Commissione valuta e propone quanto più rapidamente possibile l'importo di un contributo finanziario che è possibile concedere, eventualmente, nei limiti delle risorse disponibili. Questo importo non può superare il **65%** del totale dei costi previsti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera (e).

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 14

Testo della Commissione

Possono essere oggetto di un contributo finanziario del FEG le spese sostenute a decorrere dalle date fissate all'articolo 8, paragrafo 2, lettera (h), alle quale lo Stato membro inizia a fornire servizi personalizzati ai lavoratori interessati o ad erogare le spese amministrative per l'attuazione del FEG, conformemente

Emendamento

Possono essere oggetto di un contributo finanziario del FEG le spese sostenute a decorrere dalle date fissate all'articolo 8, paragrafo 2, lettera (h), alle quale lo Stato membro inizia a fornire servizi personalizzati ai lavoratori interessati o ad erogare le spese amministrative per l'attuazione del FEG, conformemente

all'articolo 7, rispettivamente paragrafi 1 e 3. ***Nel caso degli agricoltori, le spese sono ammissibili per beneficiare di un contributo a decorrere dalla data fissata nell'atto delegato adottato conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.***

all'articolo 7, rispettivamente paragrafi 1 e 3.

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Se la Commissione è giunta alla conclusione che sono rispettate le condizioni per la concessione di un contributo finanziario a titolo del FEG, presenta una proposta per la sua attuazione. La decisione di mobilitare il FEG è adottata congiuntamente *dalle due branche* dell'autorità di bilancio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata e il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei componenti e dei tre quinti dei voti espressi.

Emendamento

Se la Commissione è giunta alla conclusione che sono rispettate le condizioni per la concessione di un contributo finanziario a titolo del FEG, presenta una proposta per la sua attuazione. La decisione di mobilitare il FEG è adottata congiuntamente *dai due rami* dell'autorità di bilancio ***entro un termine non superiore a un mese dalla presentazione della proposta all'autorità di bilancio.*** Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata e il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei componenti e dei tre quinti dei voti espressi.

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Contemporaneamente alla presentazione del progetto di decisione di mobilitare il FEG, la Commissione presenta *alle due branche* dell'autorità di bilancio una proposta di trasferimento alle linee di bilancio pertinenti. In caso di disaccordo, è avviata una procedura di dialogo a tre.

Emendamento

Contemporaneamente alla presentazione del progetto di decisione di mobilitare il FEG, la Commissione presenta *ai due rami* dell'autorità di bilancio una proposta di trasferimento alle linee di bilancio pertinenti. ***Tali storni sono effettuati secondo le priorità di bilancio, annuali e a lungo termine.*** In caso di disaccordo, è

avviata una procedura di dialogo a tre.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In seguito all'entrata in vigore di una decisione relativa a un contributo finanziario conformemente all'articolo 15, paragrafo 4, la Commissione versa, in linea di principio entro 15 giorni, il contributo finanziario allo Stato membro sotto forma di un prefinanziamento pari ad almeno il **50%** del contributo finanziario dell'Unione allo Stato membro, seguito se necessario da pagamenti intermedi e finali. Il prefinanziamento è oggetto di liquidazione contabile al momento della chiusura del contributo finanziario conformemente all'articolo 18, paragrafo 3.

Emendamento

1. In seguito all'entrata in vigore di una decisione relativa a un contributo finanziario conformemente all'articolo 15, paragrafo 4, la Commissione versa, in linea di principio entro 15 giorni, il contributo finanziario allo Stato membro sotto forma di un prefinanziamento pari ad almeno il **60%** del contributo finanziario dell'Unione allo Stato membro, seguito se necessario da pagamenti intermedi e finali. Il prefinanziamento è oggetto di liquidazione contabile al momento della chiusura del contributo finanziario conformemente all'articolo 18, paragrafo 3.

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Entro **15** mesi dalla data della domanda prevista all'articolo 8, paragrafo 1, ***o entro la data stabilita dalla decisione della Commissione adottata in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3***, lo Stato membro presenta alla Commissione una relazione intermedia relativa all'attuazione del contributo finanziario, comprendente informazioni sul finanziamento, il calendario e la natura delle azioni già eseguite e il tasso di reinserimento professionale o di avvio di nuove attività raggiunto 12 mesi dopo la data della domanda.

Emendamento

1. Entro **12** mesi dalla data della domanda prevista all'articolo 8, paragrafo 1, lo Stato membro presenta alla Commissione una relazione intermedia relativa all'attuazione del contributo finanziario, comprendente informazioni sul finanziamento, il calendario e la natura delle azioni già eseguite e il tasso di reinserimento professionale o di avvio di nuove attività raggiunto 12 mesi dopo la data della domanda.

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. A partire dal 2015, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio ogni due anni entro il 1° agosto una relazione quantitativa e qualitativa sulle azioni realizzate a titolo del presente regolamento e del regolamento 1927/2006 nel corso dei due anni precedenti. Tale relazione verte principalmente sui risultati ottenuti dal FEG e contiene, in particolare, informazioni sulle domande presentate, le decisioni adottate, le azioni finanziate, compresa la loro complementarità con le azioni finanziate da altri fondi dell'Unione, in particolare il Fondo Sociale Europeo (FSE) e il Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR), e la chiusura dei contributi finanziari concessi. Comprende inoltre informazioni sulle domande che sono state respinte o ridotte in mancanza di stanziamenti sufficienti o a causa di non ammissibilità.

Emendamento

1. A partire dal 2015, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio ogni due anni entro il 1° agosto una relazione quantitativa e qualitativa sulle azioni realizzate a titolo del presente regolamento e del regolamento 1927/2006 nel corso dei due anni precedenti **ed effettua una comparazione con i dati raccolti dall'avvio del FEG**. Tale relazione verte principalmente sui risultati ottenuti dal FEG e contiene, in particolare, informazioni sulle domande presentate, le decisioni adottate, le azioni finanziate, compresa la loro complementarità con le azioni finanziate da altri fondi dell'Unione, in particolare il Fondo Sociale Europeo (FSE), e la chiusura dei contributi finanziari concessi. Comprende inoltre informazioni sulle domande che sono state respinte o ridotte in mancanza di stanziamenti sufficienti o a causa di non ammissibilità.

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) una valutazione intermedia dell'efficacia e della sostenibilità dei risultati ottenuti entro il 30 giugno **2018**;

Emendamento

a) una valutazione intermedia dell'efficacia e della sostenibilità dei risultati ottenuti entro il 30 giugno **2017**;

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) e una valutazione ex-post, entro il 31 dicembre **2022**, con l'assistenza di esperti esterni, al fine di misurare l'impatto del FEG e il suo valore aggiunto.

Emendamento

b) e una valutazione ex-post, entro il 31 dicembre **2021**, con l'assistenza di esperti esterni, al fine di misurare l'impatto del FEG e il suo valore aggiunto.

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 23

Testo della Commissione

Articolo 23

Gestione finanziaria dell'aiuto agli agricoltori

In deroga agli articoli 21 e 22, l'aiuto a favore degli agricoltori è gestito e controllato conformemente al regolamento (CE) n.....concernente il finanziamento, la gestione e il controllo della politica agricola comune.

Emendamento

soppresso

Motivazione

L'ampliamento del campo di applicazione del regolamento per includere il settore agricolo complicherà la gestione del FEG, trasferirà risorse destinate alle imprese all'adattamento degli agricoltori e modificherà l'obiettivo iniziale del FEG, che era quello di rispondere alle conseguenze imprevedibili della globalizzazione e alle crisi, per far fronte a circostanze altamente prevedibili.

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 24

Testo della Commissione

Articolo 24

Esercizio della delega

Emendamento

soppresso

- 1. La Commissione ha la facoltà di adottare atti delegati alle condizioni indicate nel presente articolo.**
- 2. La delega di poteri di cui al presente regolamento è concessa per una durata indeterminata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.**
- 3. La delega di poteri di cui all'articolo 4 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.**
- 4. Una decisione di revoca pone termine alla delega di poteri specificati in tale decisione. Essa prende effetto a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data ulteriore ivi specificata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.**
- 5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.**
- 6. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, entra in vigore solo se non sono sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro [due mesi] dalla notifica dell'atto al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima dello scadere di tale periodo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Il periodo è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.**

Motivazione

Il potere di adottare atti delegati è previsto all'articolo 4, paragrafo 3, che è soppresso.

PROCEDURA

Titolo	Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 2014 - 2020
Riferimenti	(COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	EMPL 25.10.2011
Parere espresso da Annuncio in Aula	BUDG 25.10.2011
Relatore per parere Nomina	Alda Sousa 6.2.2012
Esame in commissione	20.6.2012
Approvazione	18.10.2012
Esito della votazione finale	+: 15 -: 11 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Marta Andreasen, Richard Ashworth, Francesca Balzani, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Alain Lamassoure, George Lyon, Juan Andrés Naranjo Escobar, Alda Sousa, Derek Vaughan, Angelika Werthmann
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Alexander Alvaro, Frédéric Daerden, Georgios Stavrakakis
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Jaroslav Paška